



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 dicembre 2010
(OR. en)**

16207/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0315 (NLE)**

**AELE 77
CH 57
FL 33
AGRI 463**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli¹ (in prosieguo: l'"accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Il 13 ottobre 2007 è entrato in vigore un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli² (in prosieguo: "l'accordo aggiuntivo").
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, che modifica l'accordo agricolo inserendovi un nuovo allegato 12.
- (4) L'Unione europea, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera hanno convenuto che è necessario modificare anche l'accordo aggiuntivo, al fine di tener conto della protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.
- (5) È opportuno firmare, a nome dell'Unione, l'accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell'accordo aggiuntivo (in prosieguo: l'"accordo"),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

² GU L 270 del 13.10.2007, pag. 6.

Articolo 1

La firma dell'accordo dell'accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo¹.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, con riserva della sua conclusione.

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
